

REGOLAMENTO (CE) N. 1278/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a tali volatili una volta importati.
- (2) Va sottolineato esplicitamente che il regolamento (CE) n. 318/2007 autorizza unicamente le importazioni di volatili allevati in cattività. A fini di chiarezza occorre inoltre affermare in maniera inequivocabile che, conformemente al regolamento (CE) n. 318/2007, sono autorizzate unicamente le importazioni nella Comunità di volatili provenienti da stabilimenti di allevamento riconosciuti.
- (3) Una volta importati, i volatili vanno trasportati direttamente a un impianto o stazione di quarantena riconosciuti in uno Stato membro, in cui vanno trattenuti fino a quando non si possa escludere l'infezione da virus dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle.

- (4) Il regolamento (CE) n. 318/2007 stabilisce che, nel caso si sospetti la presenza dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle in un impianto di quarantena riconosciuto o in un'unità di una stazione di quarantena riconosciuta, tutti i volatili presenti in tale impianto o unità di quarantena debbono essere abbattuti e distrutti senza aspettare che le prove di laboratorio confermino tale sospetto.
- (5) Tuttavia, il rischio di un'ulteriore propagazione della malattia non sussiste dal momento che i volatili sospettati di aver contratto l'influenza aviaria o la malattia di Newcastle sono tenuti al chiuso in un impianto di quarantena riconosciuto o in un'unità di una stazione di quarantena riconosciuta.
- (6) Pertanto, prima di avviare l'abbattimento e la distruzione dei volatili nei locali infetti, conviene aspettare la conferma della presenza della malattia onde escludere qualsivoglia altra causa della sintomatologia.
- (7) Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 figura un elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri per le importazioni di determinati volatili diversi dal pollame. Austria, Danimarca, Germania, Regno Unito, Repubblica ceca e Spagna hanno sottoposto a nuova verifica i loro impianti e le loro stazioni di quarantena riconosciuti e ne hanno trasmesso un elenco aggiornato alla Commissione. L'elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 va pertanto aggiornato di conseguenza.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 318/2007.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 318/2007 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 4 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«Gli stabilimenti di allevamento riconosciuti devono soddisfare le seguenti condizioni;»

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽²⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.

2) l'articolo 5 è modificato come segue:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Sono autorizzate unicamente importazioni di volatili che soddisfano le seguenti condizioni:»;

b) dopo la lettera b), è inserita la lettera seguente:

«b bis) i volatili provengono da stabilimenti di allevamento riconosciuti conformi alle condizioni di cui all'articolo 4;»

3) l'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

Interventi in caso di sospetto di malattia in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti

1. Se durante la quarantena in un impianto di quarantena riconosciuto si sospetta che uno o più volatili e/o volatili sentinella siano infettati dal virus dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano le seguenti misure:

a) l'autorità competente sottopone a controllo ufficiale l'impianto di quarantena riconosciuto;

b) dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell'allegato VI, punto 2, e si eseguono le relative analisi;

c) è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso l'impianto di quarantena riconosciuto fino a quando non sia stato escluso il sospetto.

2. Qualora venga confermato il sospetto della presenza dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle nell'impianto di quarantena riconosciuto in questione, di cui al paragrafo 1, si adottano le seguenti misure:

a) tutti i volatili e i volatili sentinella nell'impianto di quarantena riconosciuto sono abbattuti e distrutti;

b) l'impianto di quarantena riconosciuto è pulito e disinfettato;

c) nessun volatile è introdotto nell'impianto di quarantena riconosciuto prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione.

3. Se durante la quarantena in una stazione di quarantena riconosciuta si sospetta che uno o più volatili e/o volatili sentinella di un'unità della stazione di quarantena siano infettati dal virus dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano le seguenti misure:

a) l'autorità competente sottopone a controllo ufficiale la stazione di quarantena riconosciuta;

b) dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell'allegato VI, punto 2, e si eseguono le relative analisi;

c) è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso la stazione di quarantena riconosciuta fino a quando non sia stato escluso il sospetto.

4. Qualora venga confermato il sospetto della presenza dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle nell'unità della stazione di quarantena riconosciuta in questione, di cui al paragrafo 3, si adottano le seguenti misure:

a) tutti i volatili e i volatili sentinella nell'unità della stazione di quarantena riconosciuta in questione sono abbattuti e distrutti;

b) l'unità coinvolta è pulita e disinfettata;

c) vengono prelevati i seguenti campioni:

i) nel caso di utilizzo di volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami sierologici, secondo quanto enunciato nell'allegato VI, dai volatili sentinella di altre unità della stazione di quarantena non prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell'unità coinvolta; oppure

ii) nel caso in cui non vengano utilizzati volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami virologici, secondo quanto enunciato nell'allegato VI, punto 2, dai volatili delle altre unità della stazione di quarantena nel periodo compreso tra 7 e 15 giorni dalla conclusione delle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell'unità coinvolta;

d) nessun volatile lascia la stazione di quarantena riconosciuta finché non sia stato confermato che il campionamento di cui alla lettera c) ha dato esito negativo.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti adottati a norma del presente articolo.»;

4) all'articolo 14, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Se durante la quarantena uno o più volatili e/o volatili sentinella risultano infettati da un virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) o della malattia di Newcastle, l'autorità competente può, in base a una valutazione di rischio, concedere deroghe rispetto agli interventi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia ("la deroga").»;

5) l'allegato V è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO V

Elenco degli impianti e delle stazioni riconosciuti di cui all'articolo 6, paragrafo 1

Codice ISO del paese	Denominazione del paese	Numero di riconoscimento dell'impianto o della stazione di quarantena
AT	AUSTRIA	AT OP Q1
AT	AUSTRIA	AT-KO-Q1
AT	AUSTRIA	AT-3-ME-Q1
AT	AUSTRIA	AT-4-KI-Q1
AT	AUSTRIA	AT 4 WL Q 1
AT	AUSTRIA	AT-4-VB-Q1
AT	AUSTRIA	AT 6 10 Q 1
AT	AUSTRIA	AT 6 04 Q 1
BE	BELGIO	BE VQ 1003
BE	BELGIO	BE VQ 1010
BE	BELGIO	BE VQ 1011
BE	BELGIO	BE VQ 1012
BE	BELGIO	BE VQ 1013
BE	BELGIO	BE VQ 1016
BE	BELGIO	BE VQ 1017
BE	BELGIO	BE VQ 3001
BE	BELGIO	BE VQ 3008
BE	BELGIO	BE VQ 3014
BE	BELGIO	BE VQ 3015
BE	BELGIO	BE VQ 4009
BE	BELGIO	BE VQ 4017
BE	BELGIO	BE VQ 7015
CY	CIPRO	CB 0011
CY	CIPRO	CB 0012
CY	CIPRO	CB 0061
CY	CIPRO	CB 0013
CY	CIPRO	CB 0031
CZ	REPUBBLICA CECA	21750005
CZ	REPUBBLICA CECA	21750016
CZ	REPUBBLICA CECA	21750027
CZ	REPUBBLICA CECA	21750038
CZ	REPUBBLICA CECA	61750009
DE	GERMANIA	BW-1
DE	GERMANIA	BY-1
DE	GERMANIA	BY-2
DE	GERMANIA	BY-3
DE	GERMANIA	BY-4
DE	GERMANIA	HE-1
DE	GERMANIA	HE-2
DE	GERMANIA	NI-1
DE	GERMANIA	NI-2
DE	GERMANIA	NI-3

Codice ISO del paese	Denominazione del paese	Numero di riconoscimento dell'impianto o della stazione di quarantena
DE	GERMANIA	NW-1
DE	GERMANIA	NW-2
DE	GERMANIA	NW-3
DE	GERMANIA	NW-4
DE	GERMANIA	NW-5
DE	GERMANIA	NW-6
DE	GERMANIA	NW-7
DE	GERMANIA	NW-8
DE	GERMANIA	RP-1
DE	GERMANIA	SN-1
DE	GERMANIA	SN-2
DE	GERMANIA	TH-1
DE	GERMANIA	TH-2
ES	SPAGNA	ES/01/02/05
ES	SPAGNA	ES/05.02.2012
ES	SPAGNA	ES/05.03.2013
ES	SPAGNA	ES/09.02.2010
ES	SPAGNA	ES/17.02.2007
ES	SPAGNA	ES/04.03.2011
ES	SPAGNA	ES/04.03.2014
ES	SPAGNA	ES/09.03.2015
ES	SPAGNA	ES/09.06.2018
FR	FRANCIA	38 193.01
GR	GRECIA	GR.1
GR	GRECIA	GR.2
HU	UNGHERIA	HU12MK001
IE	IRLANDA	IRL-HBQ-1-2003 Unit A
IT	ITALIA	003AL707
IT	ITALIA	305/B/743
IT	ITALIA	132BG603
IT	ITALIA	170BG601
IT	ITALIA	233BG601
IT	ITALIA	068CR003
IT	ITALIA	006FR601
IT	ITALIA	054LCO22
IT	ITALIA	I — 19/ME/01
IT	ITALIA	119RM013
IT	ITALIA	006TS139
IT	ITALIA	133VA023
MT	MALTA	BQ 001
NL	PAESI BASSI	NL-13000
NL	PAESI BASSI	NL-13001
NL	PAESI BASSI	NL-13002
NL	PAESI BASSI	NL-13003
NL	PAESI BASSI	NL-13004
NL	PAESI BASSI	NL-13005

Codice ISO del paese	Denominazione del paese	Numero di riconoscimento dell'impianto o della stazione di quarantena
NL	PAESI BASSI	NL-1 3006
NL	PAESI BASSI	NL-1 3007
NL	PAESI BASSI	NL-1 3008
NL	PAESI BASSI	NL-1 3009
NL	PAESI BASSI	NL-1 3010
PL	POLONIA	14084501
PT	PORTOGALLO	05.01/CQA
PT	PORTOGALLO	01.02/CQA
UK	REGNO UNITO	21/07/01
UK	REGNO UNITO	21/07/02»